

Porte del registro chiuse per chi non si mette in regola

Si al rifiuto della domanda di iscrizione nel registro delle imprese di una società che non ha comunicato il proprio indirizzo Pec e trascorsi i tre mesi di sospensione della domanda non ha ancora provveduto alla regolarizzazione con l'indicazione della Pec. Questa è la risposta fornita dal Consiglio di stato (sezione II) con il parere del 10 aprile 2013 n. 1714 a un quesito posto dal Mise. Quest'ultimo infatti chiedeva lumi in merito al comportamento da adottare da parte delle Cciaa nel caso in cui trascorsi tre mesi dalla data di sospensione della domanda, la società non provvedeva alla comunicazione pec. Il Consiglio di stato nel formulare la risposta ricorda che l'art. 16, comma 6 del dl 29/11/2008 n. 185 (convertito con la legge 28/1/2009 n. 2) ha introdotto l'obbligo per le società di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'ufficio registro delle Imprese. Nel caso in cui la società non comunichi il proprio indirizzo Pec trascorsi i tre mesi dalla data di sospensio-

ne della domanda, se l'impresa non ha ancora provveduto alla comunicazione dell'indirizzo Pec, l'ufficio competente respinge la domanda di iscrizione nel registro delle imprese ad eccezione di alcune tipologie di domande o denunce. Per quanto attiene alle richieste di iscrizione presentate dalle società di capitali e di persone, va tenuto presente che non sono sospesi:

- il deposito del bilancio d'esercizio;
- le richieste di iscrizione che contengono, al loro interno, anche la comunicazione dell'indirizzo Pec;
- le richieste di iscrizione presentate dai curatori delle società fallite sino a quando il fallimento è in corso;
- le richieste di iscrizione dei fallimenti provenienti dai tribunali;
- le richieste di cancellazione delle società dal registro delle imprese;
- le richieste di iscrizione di atti di trasferimento di partecipazioni in società a responsabilità limitata;
- le richieste di iscrizione di atti giudiziari (se iscrivibili).

Al momento della sospensione, l'ufficio del registro Imprese invia all'indirizzo mail inserito nella pratica telematica e indicato nei campi 4 e 5 del modello «Comunica» un'informativa standard con la quale specifica che durante il periodo di sospensione l'ufficio del registro imprese non effettua alcuna attività istruttoria sulla pratica. La pratica viene quindi presa in esame soltanto al termine del periodo di sospensione di tre mesi (o in un momento precedente) se l'impresa provvede ad iscrivere, durante i tre mesi, il proprio indirizzo Pec. L'obbligo di sospendere le pratiche riguarda, in genere, le domande o denunce al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo riguardanti le:

- società di capitali (spa, srl e sapa);
- società di persone (snc, sas e ss);
- sedi secondarie di società straniere;
- società consortili per azioni o a responsabilità limitata.

Sono escluse dall'applicazione della regola della sospensione obbligatoria le pratiche relative ai consorzi.